



COMUNE DI PECETTO TORINESE
CAP 10020 – CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Sede Municipale di via Umberto I n.3
Tel. 0118609218/9 - Fax 0118609073
sito www.comune.pecetto.to.it - mail: info@comune.pecetto.to.it
Pec: info@pec.comune.pecetto.to.it
Partita IVA 02085860019 – C.F. 90002610013

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 26.11.2019

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto del regolamento	2
Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza	2
Art. 3 - Soggetti autorizzati ad effettuare le spese	2
Art. 4 – Specificazione delle spese di rappresentanza	3
Art. 5 – Casi di inammissibilità	3
Art. 6 – Gestione amministrativa e contabile.....	4
Art. 7 – Registro di carico e scarico.....	4
Art. 8 – Rendicontazione e pubblicità.....	4
Art. 9 - Entrata in vigore.....	4

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplina i casi in cui è consentito all'Amministrazione Comunale di Pecetto Torinese sostenere spese di rappresentanza.

2. Attraverso questo regolamento, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità della gestione delle spese di rappresentanza, l'Amministrazione intende dare attuazione al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

3. In particolare si vogliono perseguire i seguenti scopi:

- garantire il contenimento della spesa pubblica;
- uniformare la gestione dell'ente al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
- semplificare le procedure amministrative e contabili connesse alle spese di rappresentanza.

Art. 2 - Definizione di spesa di rappresentanza

1. Costituiscono "*spese di rappresentanza*" tutte le spese sostenute dall'Ente derivanti da esigenze di relazione – finalizzate al perseguimento dei propri fini istituzionali e a doveri di ospitalità - che consentano di mantenere e accrescerne il prestigio (criterio dell'inerenza della spesa), inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del ruolo e della presenza attiva del medesimo nel contesto sociale, interno ed internazionale.

2. In particolare, costituiscono spese di rappresentanza quelle sostenute in occasione di cerimonie, ricorrenze e visite di personalità rappresentative di Enti o delegazioni italiane o straniere ovvero in occasione di incontri, convegni e congressi (organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri), manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, allo scopo di perseguire l'interesse pubblico attraverso un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria azione a vantaggio della collettività.

3. Dette spese devono possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse finanziano manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa.

4. Le spese di rappresentanza possono essere legittimamente sostenute nei limiti in cui esse sono idonee ad assumere una valenza rappresentativa e necessarie a perseguire le finalità di cui al comma 1, avuto riguardo per la qualità dei soggetti che esplicano l'attività e dell'eccezionalità della circostanza, inquadrate al di fuori delle ordinarie attività.

Art. 3 - Soggetti autorizzati ad effettuare le spese

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente, avvalendosi della posizione organizzativa del servizio di supporto agli organi dell'amministrazione, i seguenti soggetti:

- il Sindaco;
- il Vicesindaco;
- gli assessori nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

Art. 4 – Specificazione delle spese di rappresentanza

1. Costituiscono spese di rappresentanza, come da definizione di cui all'art. 2, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative, quando sussista un interesse specifico e diretto dell'Amministrazione connesso al ruolo istituzionale:

- a) ospitalità, spese di trasporto, piccoli omaggi offerti a soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione investiti di cariche pubbliche o rappresentativi di istituzioni, enti, associazioni di alto rilievo sociale, politico, culturale o sportivo, nonché associazioni o istituzioni presenti sul territorio comunale ovvero per civiche benemerenzze;
- b) conferenza stampa, per fini istituzionali, indette dai soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza, purché finalizzate a promuovere l'immagine o l'azione dell'ente;
- c) stampe di inviti, manifesti, materiale pubblicitario, affitto locali, inserzioni su quotidiani, addobbi e impianti vari, servizi fotografici e di videoregistrazione, pranzi, colazioni, rinfreschi, trasporti, piccoli doni in occasione di cerimonie ufficiali o inaugurazioni alle quali partecipino autorità o personalità rappresentative estranee all'Amministrazione Comunale;
- d) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico (piccoli doni quali targhe, medaglie, libri, volumi, coppe, omaggi floreali, presenti simbolici, ecc.), in occasione di gemellaggi o di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre Amministrazioni Pubbliche (italiane o straniere) o di soggetti, personalità e delegazioni (italiani o stranieri), in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del medesimo Ente.

Art. 5 – Casi di inammissibilità

1. Non rientrano nelle spese di rappresentanza:

- a) le spese prive di funzioni rappresentative verso l'esterno, quali quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispone;
- b) pranzi, rinfreschi, omaggi, doni natalizi o in concomitanza di altre ricorrenze, liberalità e benefici ad amministratori ed ex amministratori, dipendenti ed ex dipendenti dell'Ente;
- c) le spese per acqua, caffè, rinfreschi e generi di conforto a beneficio del Consiglio Comunale in occasione delle riunioni e, più in generale, le spese per le normali riunioni degli Organi Istituzionali per fini istituzionali;
- d) colazioni di lavoro o rinfreschi per i componenti di commissioni, nonché per professionisti e fornitori che eseguono prestazioni per l'Ente;
- e) le spese erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all'Ente;
- f) le spese erogate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
- g) spese sostenute per consumazioni offerte a funzionari dello Stato in missione ispettiva;
- h) pubblicazioni e spese connesse con l'attività politica, volte alla promozione dell'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza;
- i) oblazioni, sussidi, atti di beneficenza;
- j) spese che si risolvono in mere liberalità o in benefici di terzi.

2. Non sono imputabili a spese di rappresentanza le spese esibite con carenza di documentazione giustificativa e quelle che, pur in presenza di una dimostrazione documentale, non posseggono i presupposti sostanziali di cui all'art. 2, nonché le spese effettuate dai soggetti non autorizzati.

3. Non costituiscono spese di rappresentanza ma spese per l'informazione e la comunicazione istituzionale, quelle sostenute per la pubblicazione di notiziari, giornalini, periodici, opuscoli aventi ad oggetto informazioni sull'attività e sui servizi comunali indirizzati alla comunità amministrata.

Art. 6 – Gestione amministrativa e contabile

1. Le spese di rappresentanza sono effettuate sino al raggiungimento dei limiti degli stanziamenti del bilancio, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

2. Lo stanziamento per le spese di rappresentanza determinato con il bilancio di previsione è assegnato annualmente, con il Piano Esecutivo di Gestione, al servizio di supporto agli organi dell'Amministrazione.

3. Le spese di rappresentanza sono impegnate, mediante apposito atto, dal Responsabile del servizio competente, nel rispetto degli obiettivi esplicitati nell'ambito del PEG.

4. Le spese di rappresentanza sono liquidate dal Responsabile del servizio competente con apposito atto, sulla base di idonea documentazione giustificativa (fattura, ricevuta fiscale).

5. Le spese di rappresentanza devono essere adeguatamente motivate per consentire un appropriato controllo; a tal fine l'obbligo di giustificazione e motivazione comporta l'obbligo di specifica documentazione da cui risulti, per ogni specifica spesa:

- l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito;
- la dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa;
- l'effettiva esecuzione delle spese;
- le circostanze e le ragioni che hanno indotto a sostenerla;
- la legittima misura della spesa in termini di congruità rispetto sia ai valori economici di mercato, sia rispetto alla finalità per le quali viene erogata la spesa;
- la qualificazione e la specificazione dei soggetti destinatari.

6. Qualora la spesa di rappresentanza si estrinsechi nell'acquisizione di beni e servizi deve rispettare le procedure previste dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici.

7. Sussistendo tutte le condizioni di cui ai commi precedenti, è ammesso il pagamento attraverso la cassa economale.

Art. 7 – Registro di carico e scarico

1. Nel caso in cui l'Ente acquisti un certo quantitativo di beni destinati a spese di rappresentanza, il relativo Responsabile deve tenere un registro di carico e scarico dei beni allo scopo di dare evidenza dei destinatari degli omaggi.

Art. 8 – Rendicontazione e pubblicità

1. Le spese di rappresentanza sono rendicontate in apposito prospetto allegato al rendiconto di gestione, sulla base di quanto previsto dall'articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

2. Per tale scopo viene predisposto, alla fine di ogni esercizio ed entro i termini per l'approvazione del rendiconto della gestione, un apposito prospetto contenente per ogni spesa l'oggetto, l'occasione in cui la spesa è stata sostenuta e l'importo. Tale prospetto è sottoscritto dal segretario dell'Ente e dal responsabile dei servizi finanziari, controfirmato dall'organo di revisione.

3. Il prospetto è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente e trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, a cura del Servizio Finanziario dell'Ente.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità definite dallo Statuto Comunale.